

# STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICI DELL'ASILO GIOVANNI SCHOCH"

## Costituzione – Sede - Denominazione – Ispirazione - Motto

**Art. 1.** E' costituita con Sede in Castiglione Olona via Marconi n°5 l'associazione di promozione sociale denominata "AMICI DELL'ASILO GIOVANNI SCHOCH" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 2.** L'Associazione "AMICI DELL'ASILO GIOVANNI SCHOCH", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

L'associazione riconosce il ruolo educativo della "Scuola d'Infanzia Giovanni Schoch e Fondazione Cariplo" di Castiglione Olona che nel corso degli anni ha saputo e continua a trasmettere i valori della tradizione Cattolica ed in particolare cura l'unicità e specialità di ogni individuo.

L'associazione riconosce inoltre la "Scuola d'Infanzia Giovanni Schoch" unitamente ad altre istituzioni, come elemento portante della comunità viva di Castiglione Olona, punto di riferimento essenziale per lo sviluppo sociale.

L'associazione fa propria l'esortazione del Parroco Emerito di Castiglione Olona (Don Fabrizio Cuccurullo) che nell'ambito di un messaggio ai Parrocchiani (giugno 2013) li ha esortati nel seguente modo: *Siate robusti e coraggiosi nel vostro cammino. I figli hanno bisogno di "progetti grandi"*.

## Finalità e attività

**Art. 3.** L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: Solidarietà sociale, beneficenza, pubblica utilità, promozione umana. L'Associazione ha per oggetto:

1. promuovere il ruolo fondamentale dell'educazione dei bambini in età pre-scolare per lo sviluppo armonico di ogni individuo al fine di sviluppare gli strumenti conoscitivi per una positiva partecipazione alla vita sociale e civile;
2. coadiuvare o eventualmente curare la gestione educativo-didattica dell'istituto prescolastico attivando ogni tipo di iniziativa a sostegno del corpo docente;
3. coadiuvare o eventualmente curare la promozione delle scuole d'infanzia e asili nido attivando ogni tipo di iniziativa per far conoscere e pubblicizzare gli istituti;
4. coadiuvare o eventualmente curare la gestione economica (spese correnti e spese in conto capitale) delle scuole d'infanzia e asili nido attivando ogni tipo di iniziativa per il reperimento delle risorse economiche e finanziarie;
5. sostenere la "Scuola d'Infanzia Giovanni Schoch" per quanto riguarda: la gestione economico-finanziaria; la promozione di iniziative per far conoscere l'istituto; gli aspetti educativi e didattici; la cura, il mantenimento e il rinnovo della sede;

**Art. 4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa e/o opera educativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori anche a livello internazionale;
- gestire per conto proprio o di terzi servizi/ attività/ progetti e/o iniziative per infanti, bambini, minori in genere, per adolescenti e giovani, per anziani, per famiglie, per soggetti portatori di handicap o soggetti svantaggiati, iniziative progetti di formazione e informazione per giovani e adulti, nonché di consulenza;
- collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali.
- stipulare ogni opportuno atto o contratto/convenzione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici

registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

### **Soci**

**Art. 6.** Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividono gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Si prevede che via siano soci minori d'età: il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. I soci si dividono nelle seguenti categorie: a. fondatori b. volontari c. onorari. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

**Art. 7.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

**Art. 8.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

### **Diritti e doveri dei soci**

**Art. 9.** Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali secondo quanto disciplinato agli artt. 26, 27 e 28 e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

**Art. 10.** La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

**Art. 11.** Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori (non soci) tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di

elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

### **Organi sociali e cariche elettive**

**Art. 12.** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

### **Assemblea dei soci**

**Art. 13.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da due soci fondatori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate via e-mail o mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**Art. 14.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 15.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 16.** Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 17.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo; definisce il programma generale annuale di attività; procede alla nomina dei consiglieri secondo regolamento in attuazione dell'art. 28; determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; delibera sulle responsabilità dei consiglieri; decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10; discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 18.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, nominati dall'Assemblea e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri (o da un solo consigliere)  
La convocazione è fatta a mezzo e-mail ed sms almeno 6 (sei) giorni prima della riunione o eventualmente anche un giorno prima, qualora sia verificata (e-mail di conferma) la disponibilità di tutti i consiglieri.  
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione;
- il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

**Art. 22.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

### **Il Presidente**

**Art. 23.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### **Il Tesoriere**

**Art. 24.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### **Il Segretario**

**Art. 25.** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Può coincidere con il tesoriere.

### **Elezioni del Consiglio Direttivo**

**Art. 26.** I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai soci (elettori passivi) regolarmente in ordine con la quota associativa alla data in cui si tiene l'assemblea elettiva. Sono eleggibili in Consiglio Direttivo, i soci (elettori attivi) regolarmente in ordine con la quota associativa (in data da stabilirsi con regolamento di cui all'art. 27) e con almeno 2 anni di iscrizione non discontinua alla data in cui si tiene l'assemblea elettiva.

Al fine di garantire una continuità con i fini e le azioni dell'Associazione stabiliti dai soci fondatori, il consiglio direttivo viene rinnovato parzialmente ogni 2 (due) anni nella misura di 2 (due) consiglieri.

**Art. 27.** Con apposito regolamento sono disciplinati: il periodo di carica; il periodo di transizione tra il consiglio uscente ed il subentrante; la modalità e i requisiti per la candidatura dei soci e le modalità di svolgimento delle elezioni.

**Art. 28.** Il primo Consiglio Direttivo viene nominato dai soci fondatori in sede di Atto Costitutivo e rimane in carica per il primo esercizio parziale e per i successivi 2 esercizi completi (2014 e 2015). In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dai soci fondatori ed in secondo ordine, per un massimo di 2 consiglieri, da soci meritevoli.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 29.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

**Art. 30.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 31.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 32.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 33.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Norma finale**

**Art. 34.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Castiglione Olona, 11.10.2013

f.to CRISTINA CANZIANI

f.to CATERINA SALVADORE

f.to ELISA GABRIELI

f.to ILARIA TAGLIAVINI

f.to MARCO MONTALBETTI

f.to SILVIA VALLINI